



QUESITO

Vorrei chiarire un aspetto riguardo la nomina del dirigente per la sicurezza.

Questa nomina deve essere fatta dal DDL o delegato dal DDL al Dirigente? In caso di cambio societario e conseguente cambio DDL o delegato dal DDL, le nomine devono essere rifatte?

Si può utilizzare il mansionario per realizzare l'individuazione del dirigente per la sicurezza?

RISPOSTA

[Avv. Massimiliano Oggiano](#)

Il Dirigente, al pari del Datore di Lavoro e del Preposto, acquisisce la sua posizione di garanzia a titolo originario. Indipendentemente da una formale nomina ovvero da una delega scritta. La norma di cui all'art. 2, lett. d) individua il dirigente come soggetto destinatario di un mero "incarico" e non specifica che forma debba avere tale "incarico".

La posizione di Dirigente viene dunque individuata sulla base del ruolo assegnato al soggetto nell'organigramma aziendale ed eventualmente emergente dal documento di valutazione rischi, dal mansionario o da altre fonti che delineino l'assetto organizzativo aziendale. Alla posizione di garanzia di tale soggetto si andrà ad aggiungere quella di colui che di fatto, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. 81/08, eserciti in concreto i poteri del dirigente.

Gli obblighi del Dirigente sono annoverati, in via generale, dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08. Tale norma estende i medesimi obblighi anche al Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro (e solo lui) può, dunque, trasferire parte dei medesimi obblighi, ovvero anche tutti, al delegato di funzioni che può anche essere il dirigente ma che non necessariamente deve identificarsi con esso. Potrebbe dunque verificarsi che, per l'adempimento di taluni degli obblighi di cui all'art. 18, siano contemporaneamente chiamati a rispondere il datore di lavoro ed il dirigente, ovvero il delegato del datore di lavoro ed il dirigente, ovvero il solo dirigente qualora la figura del delegato di funzioni e quella del dirigente coincidano.

Mentre la carica di Dirigente può mantenersi valida anche al cambio di vertice societario (laddove tale figura rimanga annoverata tra i soggetti deputati ad attuare le decisioni del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 lett. d) del D.Lgs. 81/08), la delega di funzioni, essendo un trasferimento negoziale di posizione di garanzia che opera tra delegante e delegato, perde efficacia laddove il delegante cessa dalla sua funzione datoriale.